

ATTO DI ADESIONE A “BenessereInComune”

Codice procedimento: BIC2023

Il Comune di _____, Codice ISTAT _____, con sede in Via/Piazza _____, provincia _____, rappresentato dal Sindaco (nome e cognome) _____, o da un rappresentante delegato* (nome e cognome) _____, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata

VISTO l’Avviso pubblico del 30 novembre 2023 per l’acquisizione degli Atti di adesione all’iniziativa “BenessereInComune” da parte dei comuni che hanno presentato manifestazioni di interesse ritenute ammissibili secondo quanto previsto dall’Avviso del 6 novembre 2023 (Codice procedimento: BIC2023), che qui si richiama integralmente;

VISTO l’elenco dei comuni che hanno presentato manifestazioni di interesse ritenute ammissibili, di cui all’*Allegato 1* all’Avviso del 30 novembre 2023;

CONSIDERATO che il suddetto comune rientra tra quelli ammissibili al finanziamento di cui al citato *Allegato 1*;

CONSIDERATO che l’importo assegnato al comune è quello riportato nel medesimo *Allegato 1* in corrispondenza del nome del comune medesimo alla colonna “Finanziamento (A)”;

CONSIDERATO, infine, che a tale importo riconosciuto dal Dipartimento a titolo di finanziamento il suddetto comune deve aggiungere la quota obbligatoria, a titolo di cofinanziamento comunale, pari al 50% del finanziamento

ADERISCE ALLE FINALITÀ DELL’AVVISO E ACCETTA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO

Articolo 1 – Azioni finanziate

Il comune, quale beneficiario del finanziamento, si impegna a realizzare almeno una tra le azioni indicate di seguito (selezionare le azioni prescelte):

- 1. Promozione, organizzazione e gestione della banca del tempo quale strumento per lo scambio di servizi e saperi tra le famiglie
- 2. Allestimento, implementazione e gestione di spazi attrezzati, anche dotati di una connessione internet, per lo studio in autonomia e per attività laboratoriali artistiche e culturali, ivi comprese le attività extrascolastiche
- 3. Allestimento e gestione di spazi sicuri per l’aggregazione sociale di minorenni e famiglie, con particolare attenzione all’inclusione dei minori con disabilità

- 4. Organizzazione di eventi ludici ed educativi a carattere sportivo, culturale e artistico, con particolare riferimento alla valorizzazione del territorio
- 5. Ideazione e creazione di spazi e percorsi sicuri di mobilità urbana al fine di promuovere l'autonomia dei figli

Articolo 2 – Durata dell'intervento

L'intervento oggetto del finanziamento avrà una durata massima di 12 mesi consecutivi a decorrere dalla data di inizio delle attività comunicata al Dipartimento dal comune beneficiario, salvo eventuale proroga, fino a un massimo di sei mesi, concessa dal Dipartimento sulla base di motivata richiesta. L'avvio delle attività dovrà avvenire entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione del Piano operativo da parte del Dipartimento e, contestualmente, il comune è tenuto a comunicarlo al Dipartimento.

Articolo 3 – Importo

Il valore economico del finanziamento riconosciuto al comune è quello corrispondente a quanto riportato alla colonna "Finanziamento (A)" dell'elenco in *Allegato 1* all'Avviso del 30 novembre 2023, in corrispondenza del nome del comune. Il comune si impegna a cofinanziare le attività con un valore pari al 50% del finanziamento, come riportato alla colonna "Cofinanziamento (B)".

Articolo 4 – Obblighi del beneficiario

Con la sottoscrizione del presente Atto di adesione all'iniziativa BenessereInComune, il comune ha l'obbligo di:

- 1) acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP) utilizzando il Template codice 2311004. Tale CUP dovrà obbligatoriamente essere inserito nel Piano operativo, in tutte le comunicazioni e negli atti e nei documenti di spesa relativi alle attività previste;
- 2) trasmettere, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del Dipartimento dell'avvenuta registrazione dell'Atto da parte dei competenti organi di controllo, il Piano operativo corredato della delibera di Giunta comunale con la quale lo stesso viene approvato;
- 3) avviare le attività entro 15 giorni dalla comunicazione dell'approvazione del Piano operativo da parte del Dipartimento e darne contestuale comunicazione allo stesso;
- 4) realizzare le attività nel rispetto di quanto previsto nel Piano operativo e, comunque, non oltre i 12 mesi, salvo eventuale proroga, fino a un massimo di sei mesi, concessa dal Dipartimento sulla base di motivata richiesta. La conclusione delle attività dovrà essere tempestivamente comunicata al Dipartimento;
- 5) rendicontare, entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento, le attività svolte e le spese sostenute, secondo modalità semplificate descritte nelle Linee Guida che saranno pubblicate sul sito *internet* istituzionale del Dipartimento;
- 6) consentire al Dipartimento la più ampia facoltà di controllo, attraverso eventuali verifiche sull'andamento delle attività oggetto del finanziamento, sulla progressiva realizzazione dell'intervento e sulla documentazione contabile attestante le spese fino a quel momento sostenute;
- 7) conservare, secondo la normativa vigente, i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività progettuali;
- 8) restituire tempestivamente gli importi non utilizzati o relativi a spese non ammissibili;
- 9) comunicare, qualora il comune non fosse obbligato a disporre di un codice di conto di tesoreria, un conto corrente bancario o postale dedicato all'iniziativa, ai sensi dell'art. 3 della

legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto.

Articolo 5 – Erogazione del finanziamento

Il Dipartimento provvederà a erogare, in anticipazione, l'intero importo del finanziamento concesso, a seguito della comunicazione dell'avvio delle attività da parte del legale rappresentante del comune.

Articolo 6 – Controlli

Il Dipartimento effettuerà verifiche sulle attività realizzate e sulle spese effettivamente sostenute dal beneficiario e da eventuali partner, sulla base del rendiconto presentato rispetto all'importo complessivo dell'intervento di cui all'articolo 3. Il Dipartimento potrà procedere, anche a campione, alle verifiche sui singoli documenti di spesa e di pagamento, al fine di verificarne l'ammissibilità anche in termini di pertinenza delle spese sostenute rispetto alle azioni realizzate.

Articolo 7 – Irregolarità e recupero delle somme indebitamente utilizzate

In caso di mancata realizzazione delle attività per le quali il finanziamento è stato concesso, di irregolarità relative al mancato o parziale utilizzo delle risorse del progetto, il Dipartimento procederà al recupero, parziale o totale, degli importi già corrisposti previo contraddittorio con il comune beneficiario del finanziamento.

Qualora il comune non riuscisse a rendicontare totalmente la quota di cofinanziamento di cui all'articolo 3, il Dipartimento provvederà a ridurre proporzionalmente la quota di finanziamento, ai fini della restituzione delle somme.

Articolo 8 – Obblighi pubblicitari

Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo di utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento per le politiche della famiglia con la dicitura "Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia" sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti *internet*. Tale logo sarà fornito dal Dipartimento medesimo all'avvio delle attività. Il suddetto materiale informativo dovrà essere messo a disposizione del Dipartimento, anche su supporto informatico, ai fini dell'eventuale diffusione attraverso il proprio sito *internet* istituzionale o della eventuale elaborazione.

Relativamente alla realizzazione delle attività di cui alle azioni dalla 2 alle 5, il comune si impegna, altresì, a esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartello di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sul progetto finanziato che evidenzino il sostegno ricevuto dal Dipartimento, in coerenza con quanto previsto dall'intervento.

Articolo 9 – Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento n. 679/2016/UE e del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso, con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a soggetti terzi.

Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento n. 679/2016/UE (D.G.P.R.) e del D.P.C.M. 25 maggio 2018, è la Presidenza del Consiglio dei ministri nella persona del Capo Dipartimento per le politiche della famiglia.

I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (RPD) sono disponibili sul sito istituzionale: <http://www.governo.it/privacy-policy>.

Il soggetto aderente potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, mediante gli indirizzi e-mail disponibili sul sito istituzionale <http://famiglia.governo.it/privacy-policy>.

La sottoscrizione dell'Atto di adesione presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 10 – Foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare il foro competente è quello di Roma.

Articolo 11 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Atto di adesione si rinvia alle disposizioni, nazionali, regionali e comunali vigenti, in quanto applicabili.

Il/La legale rappresentante del Comune